



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DEL CORSO PER L'INSERIMENTO NELLA LISTA DEI
DIFENSORI D'UFFICIO INNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

approvato all'adunanza del 15 marzo 2017

Art. 1. Il corso, come previsto dall'art. 15 co. 4 del d.lgs. n. 272 del 28 luglio 1989, è organizzato annualmente dal Consiglio dell'Ordine, per il tramite della Fondazione Forense bolognese, d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale.

Art. 2. Al corso possono accedere gli avvocati iscritti a un Ordine degli Avvocati del Distretto dell'Emilia-Romagna, secondo il numero previsto dal bando, il quale potrà stabilire eventuali criteri di priorità nel caso di domande in sovrannumero rispetto alla capienza delle aule della Fondazione Forense.

Potranno altresì accedere gli avvocati iscritti a Ordini di altri Distretti qualora non sia stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni.

Art. 3. Il corso è organizzato in dieci lezioni, ciascuna della durata di tre ore.

La frequenza è obbligatoria; la mancata partecipazione a un'unica lezione sarà giustificata solamente in caso di presentazione di adeguata giustificazione comprovante l'assoluto impedimento a partecipare. La mancata partecipazione a ulteriori lezioni, comunque da adeguatamente giustificare, sarà rigorosamente valutata dal Consiglio dell'Ordine.

La frequenza e l'effettiva partecipazione al corso da parte degli iscritti verrà verificata mediante apposizione della firma del partecipante in entrata e in uscita su apposito modulo cartaceo, alla presenza e sotto il controllo dei delegati della Fondazione Forense.

Nel corso della lezione il docente ovvero un rappresentante del Consiglio dell'Ordine o suo delegato potrà verificare l'effettiva presenza di coloro che hanno sottoscritto il modulo in entrata.

Il partecipante che abbia sottoscritto il foglio presenze e che successivamente si sia allontanato potrà, previa audizione da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine o di suo delegato, essere escluso dal corso.

Art. 4. Le lezioni avranno a oggetto il diritto minorile, con particolare riguardo alle specificità del procedimento minorile e alle problematiche dell'età evolutiva, e la deontologia forense.

I docenti e i relatori sono scelti tra avvocati, magistrati, docenti universitari e altri professionisti esperti nelle materie del corso.

Il programma, il calendario e l'orario delle lezioni vengono pubblicati nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e in quello della Fondazione Forense Bolognese.

Art. 5. Al termine del corso è previsto un colloquio finale che ha lo scopo di verificare l'effettiva conoscenza da parte dei partecipanti del diritto penale e processuale minorile, nonché della deontologia.

Al colloquio finale saranno ammessi i partecipanti che avranno frequentato l'intero corso, salvo quanto previsto all'art. 3 co. 2.

Al partecipante che supererà il colloquio verrà rilasciato un attestato di frequenza e di idoneità abilitante all'iscrizione nella lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni.

Condizione necessaria per richiedere l'inserimento nella lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni è, altresì, l'inserimento dell'avvocato nell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, secondo quanto previsto dal Regolamento per le difese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Art. 6. Il colloquio finale si svolgerà innanzi a una commissione composta da tre componenti individuati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Art. 7. L'attestato di frequenza e idoneità abilitante all'inserimento nella lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni ha validità di tre anni dalla data del rilascio, ai fini della presentazione della richiesta d'inserimento nella lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni.